

Legge federale sull'imposizione del tabacco (Legge sull'imposizione del tabacco, LImT)¹

del 21 marzo 1969 (Stato 1° giugno 2011)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31^{bis}, 32 e 41^{bis} capoverso 1 lettera c e capoversi 2 e 3 della
Costituzione federale² (Cost.);³
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 1968⁴,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali⁵

Art. 1⁶

I. Imposizione
del tabacco

¹ La Confederazione riscuote un'imposta sui tabacchi manufatti ...⁷
come pure sui prodotti utilizzati come il tabacco (prodotti di sostitu-
zione).

² I termini tabacchi manufatti e prodotti di sostituzione sono definiti
nell'ordinanza del 15 dicembre 1969⁸ sull'imposizione del tabacco.

Art. 2

II. Autorità

Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti (imposta
sul tabacco, dazi, imposta sul valore aggiunto), la Direzione generale
delle dogane emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono
espressamente riservate ad un'altra autorità.⁹ Essa ha la facoltà

RU 1969 663

- ¹ Introdotta dal n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
- ² [CS 1 3; RU 1958 375, 1973 429, 1980 380, 1996 2502]. Queste disp. corrispondono agli art. 95 cpv. 1, 131 cpv. 1 lett. a, 134 e 164 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
- ³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2460; FF 2002 2453).
- ⁴ FF 1968 II 580
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).
- ⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).
- ⁷ Espr. stralciata giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
- ⁸ [RU 1969 1289, 1974 1021 art. 4 cpv. 1, 1987 2321, 1993 331 n. 1 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469 all. 4 n. 25, 2008 3159. RU 2009 5577 art. 43]. Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).
- ⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

d'impartire alle ditte iscritte nel registro dei fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio, istruzioni circa le indicazioni, giustificazioni e misure necessarie per riscuotere e rimborsare le tasse nonché per operare dei controlli.

Art. 3

III. Diritto applicabile

Salvo disposizioni speciali della presente legge o delle rispettive ordinanze, i disposti che disciplinano dazi e tasse speciali, riscuotibili coll'esecuzione di prescrizioni doganali, si applicano, per analogia, all'imposta sul tabacco.

Sezione 2: Oggetto dell'imposta e obbligo di pagarla¹⁰

Art. 4

I. Oggetto dell'imposta

¹ Sottostanno all'imposta:

- a. i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti al consumo e i tabacchi manufatti importati;
- b. ...¹¹
- c.¹² i prodotti di sostituzione.

² ...¹³

³ Sono considerati pronti al consumo i tabacchi manufatti che fino al momento del consumo non subiscono più nessun processo di fabbricazione industriale.

⁴ È considerato «Svizzera» il territorio doganale secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005¹⁴ sulle dogane (LD).¹⁵

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

¹¹ Abrogata dal n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

¹² Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU **1996** 585; FF **1995** I 65).

¹³ Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

¹⁴ RS **631.0**

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1411; FF **2004** 485).

Art. 5

II. Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a.¹⁶ le merci in franchigia secondo l'articolo 8 LD¹⁷;
- b. ...¹⁸
- c. i tabacchi manufatti non destinati al consumo;
- d.¹⁹ i tabacchi manufatti per attenuare l'asma, se sono registrati come medicinali.

Art. 6

III. Obbligati al pagamento

Sono soggetti all'imposta:

- a. sui tabacchi fabbricati in Svizzera: i fabbricanti dei prodotti pronti al consumo;
- b.²⁰ sui tabacchi manufatti importati: il debitore doganale.

Art. 7

IV. Successione fiscale

¹ Il successore fiscale è surrogato nei doveri e nei diritti fiscali già derivanti, per la presente legge, a terzi.

² Sono considerati successori fiscali:

- a. gli eredi, in caso di decesso d'un contribuente o d'un successore fiscale. L'erede è esentato dal pagamento nella misura in cui egli prova che l'imposta dovuta supera la sua parte successoria, compresi gli anticipi sulla successione;
- b. i soci a responsabilità illimitata o i loro eredi dopo lo scioglimento d'una società commerciale senza personalità giuridica;
- c. la persona giuridica che ritira, con attivo e passivo, il patrimonio o l'azienda di un'altra persona giuridica.

³ Se entrano in considerazione più successori fiscali, ciascuno deve adempiere personalmente i doveri imposti dalla presente legge e può valersi dei diritti giusta la medesima. Ogni successore fiscale libera gli altri per l'ammontare del suo pagamento; il diritto di ricorso è disciplinato secondo il rapporto giuridico tra loro esistente.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1411; FF **2004** 485).

¹⁷ RS **631.0**

¹⁸ Abrogata dal n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1411; FF **2004** 485).

¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU **1996** 585; FF **1995** I 65).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1411; FF **2004** 485).

V. Responsabilità solidale in materia d'imposta

Art. 8

¹ Sono responsabili solidalmente con il contribuente o il successore fiscale:

- a. per l'imposta dovuta da una persona giuridica, o società commerciale senza personalità giuridica, che è stata sciolta: le persone incaricate della liquidazione, anche in caso di fallimento o di procedura concordataria, fino a concorrenza del prodotto della liquidazione;
- b. per l'imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la sede all'estero senza liquidazione: gli organi della persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del patrimonio netto di essa.

² La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 cessa se esse provano di aver fatto tutto il possibile per stabilire ed eseguire il credito fiscale.

Sezione 3:

Inizio dell'obbligo di pagare l'imposta e calcolo della stessa²¹

Art. 9

I. Inizio dell'obbligo

¹ L'imposta è dovuta:

- a. per i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera, dal momento in cui sono imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore;
- b.²² per i tabacchi manufatti importati, secondo le prescrizioni che disciplinano l'inizio dell'obbligazione doganale;
- c.²³ per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.

² Se i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera, non imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore, sono consegnati a persone o ditte non iscritte nel registro di cui all'articolo 13, oppure vanno ad altra destinazione, l'imposta è dovuta dal fabbricante non appena la merce lascia l'azienda; l'aliquota d'imposta applicabile è quella che grava sul prodotto fabbricato, pronto al consumo, maggiormente imposto.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

²² Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

²³ Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 10II. Base
del calcolo¹ L'imposta è stabilita:

- a. per le sigarette, i sigari e i cigarillos, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto;
- b. per il tabacco trinciato fine, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto;
su un chilogrammo di peso effettivo, secondo il prezzo al minuto d'un chilogrammo di peso effettivo;
- c. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti, come pure per il tabacco da masticare e da fiuto, in per cento del prezzo al minuto.²⁴

² Se il prezzo al minuto contribuisce a stabilire l'aliquota d'imposta, quest'ultima si calcola per gli imballaggi d'assortimenti e gli imballaggi speciali, secondo il prezzo dell'imballaggio più usato nella vendita al minuto. I termini «imballaggi d'assortimenti» e «imballaggi speciali» sono definiti più esattamente nell'ordinanza del 15 dicembre 1969²⁵ concernente l'imposizione sul tabacco.

³ Il prezzo che il fabbricante o l'importatore ha stampato sugli imballaggi per la vendita al minuto non può essere superato al momento della vendita.²⁶

Art. 11III. Calcolo
dell'imposta
(tariffa delle
imposte)

¹ L'imposta sui tabacchi manufatti si calcola secondo le tariffe che figurano negli allegati I-IV.²⁷

² Per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della medesima e in vista dell'adeguamento alle aliquote d'imposta in vigore nella Comunità europea, il Consiglio federale può:

- a. aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta sulle sigarette, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003²⁸ della presente legge;
- b. aumentare del 300 per cento al massimo le aliquote d'imposta sui sigari e i cigarillos, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

²⁵ Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

²⁶ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585; FF 1995 1 65).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

²⁸ RU 2003 2460

- c. aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta sul tabacco trinciato fine, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;
- d. aumentare del 100 per cento al massimo le aliquote d'imposta sul tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e sugli altri tabacchi manufatti, come pure sul tabacco da masticare e da fiuto, applicabili all'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge.²⁹

Art. 12³⁰

Sezione 4: Riscossione e restituzione dell'imposta³¹

Art. 13

I. Disposizioni fondamentali
1. Registro dei fabbricanti, degli importatori e dei negozianti di materiale greggio

¹ La Direzione generale delle dogane tiene un registro:

- a. dei fabbricanti di tabacchi manufatti;
- b. degli importatori di tabacchi manufatti da rivendere;
- c. degli importatori di materiale greggio nonché dei negozianti di materiale greggio, anche indigeno.

² Chiunque, nella Svizzera, fabbrica industrialmente tabacchi manufatti oppure li importa per rivenderli,

chiunque importa materiale greggio oppure commercia in Svizzera con detto materiale, indigeno o importato, deve farsi iscrivere nel registro corrispondente.

³ L'iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a. i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera, depositare un impegno di garanzia (revers) conformemente all'articolo 14 e presentare una cauzione secondo l'articolo 21;
- b. gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera e depositare un impegno di garanzia conformemente all'articolo 14.

⁴ Ogni cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della sede o attività commerciale deve essere annunciato alla Direzione generale delle dogane. Le ditte che abbandonano l'attività commerciale, il

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

³⁰ Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

domicilio o la sede commerciale in Svizzera sono cancellate dal registro.

⁵ Il termine «materiale greggio» è definito nell'ordinanza del 15 dicembre 1969³² concernente l'imposizione sul tabacco.

Art. 14

2. Impegno di garanzia (revers) per fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio

¹ Mediante un impegno di garanzia (revers) depositato presso la Direzione generale delle dogane:

- a. i fabbricanti di tabacchi manufatti si obbligano a lavorare nella propria azienda o a consegnare unicamente a ditte iscritte nel registro il materiale greggio, importato o acquistato in Svizzera, come anche i tabacchi manufatti, non pronti al consumo, che essi hanno fabbricato o acquistato dalla produzione indigena;
- b. gli importatori e i negozianti di materiale greggio destinato alla fabbricazione industriale di tabacchi manufatti, si obbligano a consegnare il materiale greggio unicamente alle ditte iscritte nel registro;
- c. i fabbricanti di tabacchi manufatti, gli importatori di tabacchi manufatti ...³³ destinati ad essere rivenduti e i negozianti e gli importatori di materiale greggio si obbligano ad osservare le prescrizioni commerciali della presente legge e dell'ordinanza 15 dicembre 1969³⁴ concernente l'imposizione sul tabacco.

² Ai titolari di impegni di garanzia (revers) è assegnato un numero di controllo.

Art. 15

3. Misure di controllo

¹ I fabbricanti di tabacchi manufatti, i gestori di depositi fiscali autorizzati, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane.³⁵ Essi devono conservare, durante dieci anni, detto registro di controllo, i libri d'affari nonché i documenti giustificativi, presentarli a domanda della Direzione generale delle dogane e dare a questa tutte le informazioni sui fatti importanti per l'esecuzione della presente legge. La Direzione generale delle dogane può, inoltre, far controllare dai suoi organi, in ogni momento e senza preavviso, i locali e gli impianti di fabbricazione, i magazzini e gli altri locali commerciali.

³² Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

³³ Espr. stralciata giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

³⁴ Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

² L'utilizzazione o la cessione di materiale greggio per scopi diversi dalla confezione di tabacchi manufatti è subordinata all'autorizzazione della Direzione generale delle dogane. Se il materiale greggio è stato importato in franchigia, vengono successivamente riscossi i diritti di dogana.

³ La distruzione di materiale greggio e tabacchi manufatti non ancora imposti è subordinata all'autorizzazione della Direzione generale delle dogane.

Art. 16

4. Prescrizioni di commercio

¹ I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto. I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti:

- a. il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera;
- b. il numero dell'impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore;
- c. il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette).³⁶

^{1bis} Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all'esportazione sotto vigilanza doganale o posti in un deposito fiscale autorizzato.³⁷

² Per i tabacchi manufatti pronti al consumo, qui menzionati, sono autorizzati unicamente i seguenti imballaggi per la vendita al minuto:

- a. sigari e sigarette: 100 pezzi al massimo, salvo si tratti d'imballaggi d'assortimenti;
- b. trinciato fino: 250 grammi, al massimo, di contenuto;
- c. trinciato, diverso dal fino: 1000 grammi, al massimo, di contenuto.

³ ...³⁸

⁴ Per l'applicazione della presente legge, l'ordinanza 15 dicembre 1969³⁹ concernente l'imposizione sul tabacco può imporre obblighi suppletivi ai commercianti e ai negozianti di tabacchi manufatti.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

³⁸ Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

³⁹ Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS **641.311**).

Art. 17

II. Determinazione e pagamento dell'imposta

1. Aliquota su sigari e sigarette⁴⁰

¹ L'aliquota d'imposta applicabile alle sorte di sigari e sigarette fabbricate in Svizzera è stabilita dalla Direzione generale delle dogane secondo i rapporti che il fabbricante deve presentare conformemente alle disposizioni dell'ordinanza 15 dicembre 1969⁴¹ concernente l'imposizione sul tabacco.

² A richiesta, l'aliquota d'imposta per le sorte di sigari e sigarette che un importatore importa regolarmente è pure stabilita conformemente al capoverso 1.

Art. 18

2. Ammontare⁴²

¹ L'imposta sui tabacchi manufatti, fabbricati in Svizzera o immessi in consumo all'uscita di un deposito fiscale autorizzato, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbricante o dal gestore del deposito fiscale autorizzato alla Direzione generale delle dogane.⁴³

² La dichiarazione fiscale è vincolante per il compilatore e, riservato il risultato d'un esame ufficiale, costituisce la base per la determinazione dell'imposta in ogni singolo caso.

³ L'imposta sui tabacchi manufatti importati è stabilita dagli uffici doganali in base alle dichiarazioni doganali loro presentate. La forma della dichiarazione è retta dall'articolo 28 LD^{44,45}

Art. 19

3. Esigibilità⁴⁶

¹ L'imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all'imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c, il termine di pagamento scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell'esigibilità. L'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.⁴⁷

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁴¹ Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁴⁴ RS 631.0

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

² Per le importazioni in traffico postale e turistico, per cui l'importatore non produce una dichiarazione doganale scritta (art. 18 cpv. 3) e nei casi in cui non sussiste una garanzia conformemente all'articolo 21, l'imposta dev'essere pagata secondo le disposizioni concernenti i tributi doganali.⁴⁸

Art. 20⁴⁹

II^{bis}. Interessi

¹ In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità.

² L'Amministrazione delle dogane deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato.

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell'interesse di mora.

⁴ Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d'interesse.

Art. 21

III. Garanzia e pegno fiscale

¹ I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all'articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell'articolo 76 LD⁵⁰. La garanzia assicura tutti i crediti che l'Amministrazione delle dogane ha verso il fabbricante e l'importatore per il loro obbligo di pagare l'imposta sul tabacco, i diritti doganali e l'imposta sul valore aggiunto.⁵¹ La garanzia è liberata quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L'importo della garanzia è stabilito dalla Direzione generale delle dogane.

² La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manufatti per cui l'imposta è dovuta (diritto di pegno in materia d'imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono applicabili per analogia.

Art. 22

IV. Riscossione posticipata e restituzione d'ufficio dell'imposta

¹ Se, in seguito ad errore dell'Amministrazione delle dogane, un'imposta non fosse stata determinata affatto o lo fosse stata insufficientemente oppure un rimborso fosse stato stabilito troppo alto, può essere rivendicata la differenza, in quanto non sia prescritta giusta l'articolo 23.

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁵⁰ RS 631.0

⁵¹ Nuovo testo dei per. giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

² Se la verifica ufficiale della determinazione dell'imposta o il controllo aziendale fa scoprire che un'imposta è stata riscossa indebitamente, la somma pagata di troppo è restituita d'ufficio.

Art. 23

V. Prescrizione ¹ Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall'anno civile in cui è sorto.⁵²

² La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che dura una procedura di reclamo, ricorso o revisione concernente l'obbligo di pagare l'imposta o il credito fiscale.

³ La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è ad essa notificato. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

⁴ La sospensione e l'interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

⁵ Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare dall'anno civile in cui è sorto.⁵³

Art. 24

VI. Rimborso e condono ¹ L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all'assoggettato se:

1. Rimborso⁵⁴

a.⁵⁵ la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 capoverso 1^{bis} LD⁵⁶;

b. la merce è rimasta presso il fabbricante o l'importatore oppure il fabbricante, l'importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l'hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell'imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, alla Direzione generale delle dogane e, sotto il controllo di questa, venga resa inutiliz-

⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).

⁵⁶ RS 631.0

zabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione;

- c. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante o dell'importatore.⁵⁷

² Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell'ordinanza 15 dicembre 1969⁵⁸ concernente l'imposizione sul tabacco.

³ L'imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione.

Art. 25⁵⁹

2. Condono

¹ L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all'assogettato se:

- a. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato;
- b. sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l'articolo 86 capoverso 1 lettera a LD⁶⁰.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Sezione 5: Depositi fiscali autorizzati⁶¹

Art. 26⁶²

I. Fabbricazione, trattamento, gestione

¹ Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabacchi manufatti in sospensione d'imposta in un deposito fiscale autorizzato.

² Per gestione si intende in particolare l'immagazzinamento, la ricezione e la preparazione in vista della spedizione.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁵⁸ Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS **641.311**).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁶⁰ RS **631.0**

⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

- Art. 26a**⁶³
- II. Autorizzazione
- ¹ Possono essere autorizzati come depositi fiscali:
- a. aziende di fabbricazione;
 - b. depositi franchi.
- ² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l'Amministrazione delle dogane rilascia l'autorizzazione.
- ³ L'autorizzazione è ritirata se:
- a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; o
 - b. il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.
- Art. 26b**⁶⁴
- III. Vigilanza
- I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza dell'Amministrazione delle dogane.
- Art. 26c**⁶⁵
- IV. Garanzie
- I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l'articolo 21 capoverso 1 per l'imposta e gli altri tributi.
- Art. 26d**⁶⁶
- V. Controlli
- I gestori di depositi fiscali autorizzati sottostanno alle misure di controllo di cui all'articolo 15.
- Art. 26e**⁶⁷
- VI. Trasporto
- ¹ Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi.
- ² Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all'esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i
- ⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).
- ⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).
- ⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).
- ⁶⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).
- ⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l'imposta e gli altri tributi.

³ La garanzia termina quando:

- a. i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o
- b. l'esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.

⁴ Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all'Amministrazione delle dogane ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.

Sezione 6: Tabacco indigeno⁶⁸

Art. 27⁶⁹

I. Determinazione dei prezzi alla produzione

Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver udito le cerchie interessate, i prezzi alla produzione secondo le sorte e qualità come anche i supplementi per le spese di ritiro e fermentazione del tabacco.

Art. 28

II. Assunzione da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti; fondo di finanziamento del tabacco indigeno e fondo di prevenzione del tabagismo⁷⁰

¹ L'ordinanza 15 dicembre 1969⁷¹ concernente l'imposizione sul tabacco disciplina l'assunzione del tabacco indigeno da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti.

² Il Consiglio federale può:

- a. obbligare i fabbricanti di tabacchi manufatti a ritirare il tabacco indigeno in proporzioni sopportabili rispetto al tabacco importato da essi lavorato. Detto ritiro obbligatorio è tuttavia limitato al raccolto d'una superficie di 1000 ettari;
- b.⁷² obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno;

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325; FF 1992 III 294).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁷¹ Vedi ora l'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

c.⁷³ obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo.⁷⁴

³ Il fondo di finanziamento di cui al capoverso 2 lettera b è gestito dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco e sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.⁷⁵

⁴ Il fondo di prevenzione del tabagismo di cui al capoverso 2 lettera c è gestito da un'organizzazione di prevenzione e sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport.⁷⁶

Art. 29

III. Collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni

Il Consiglio federale può chiedere la collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche. Chiunque sia chiamato a collaborare è sottoposto alle disposizioni sul segreto d'ufficio, applicabili al personale federale.

Sezione 7:

Restituzione di un importo rimborsato o condonato a torto⁷⁷

Art. 30⁷⁸

¹ Se l'imposta è stata rimborsata o condonata a torto, l'Amministrazione delle dogane ne chiede la restituzione.

² Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal momento in cui l'Amministrazione delle dogane ne ha avuto notizia, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui è sorto.

³ La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione ufficiale per far valere la restituzione; essa è sospesa fintanto che l'assoggettato non può essere escusso in Svizzera.

⁷³ Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU **2003** 2460; FF **2002** 2435). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU **1996** 585; FF **1995** I 65).

⁷⁵ Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁷⁶ Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

Sezione 8: Rimedi giuridici⁷⁹

Art. 31

I. Reclamo

¹ Le decisioni della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate con reclamo nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

² Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, vi saranno allegati.

³ Se il reclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presentate.

⁴ La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.

⁵ La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 32⁸⁰

II. Ricorso doganale

Le decisioni degli uffici doganali e delle direzioni di circondario possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo conformemente all'articolo 116 LD⁸¹.

Art. 33⁸²

Sezione 9: Disposizioni penali⁸³

Art. 34⁸⁴

I. Infrazioni

1. ...

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1411; FF **2004** 485).

⁸¹ RS **631.0**

⁸² Abrogato dal n. 53 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁸⁴ Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

Art. 35⁸⁵

2. Sottrazione
- ¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:
- a. sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manufatti;
 - b. consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall'azienda di produzione tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto;
 - c. ottiene a torto un rimborso o un condono d'imposta oppure un altro vantaggio fiscale indebito,
- è punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell'imposta sottratta o dell'indebito profitto, se tale quintuplo supera 30 000 franchi.
- ² È fatto salvo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974⁸⁶ sul diritto penale amministrativo (DPA).
- ³ In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

Art. 36⁸⁷

3. Messa in pericolo dell'imposta
- ¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta sui tabacchi manufatti:
- a. non assolvendo l'obbligo d'annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o negoziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
 - b. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione fiscale o doganale o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di condono dell'imposta, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
 - c. fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;
 - d. contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁸⁶ RS 313.0

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

- e. aggravando, impedendo o impossibilitando l'esecuzione normale di una verifica contabile, d'un altro controllo ufficiale o di un'ispezione locale;
- f. consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di tabacchi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro;
- g. cedendo o impiegando, senza autorizzazione della Direzione generale delle dogane, materiale greggio a scopi diversi dalla fabbricazione di tabacchi manufatti;
- h. vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al dettaglio,

è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

² Sono fatti salvi gli articoli 14–16 DPA⁸⁸.

³ In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

⁴ È fatta salva l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale⁸⁹ se si tratta di un'infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera e.

Art. 37⁹⁰

4. Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione tabacchi manufatti, di cui sa o deve presumere che l'imposta è stata sottratta, è punito con la pena applicabile all'autore.

Art. 38⁹¹

5. Tentativo

Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.

Art. 38a⁹²

5bis. Circostanze aggravanti

Sono circostanze aggravanti:

- a. l'incitamento di una o più persone a commettere un'infrazione fiscale;
- b. la commissione di infrazioni fiscali per mestiere o per abitudine.

⁸⁸ RS 313.0

⁸⁹ RS 311.0

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

⁹² Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

Art. 39

6. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

¹ Chiunque contravviene alle prescrizioni commerciali; chiunque, iscritto nel registro quale fabbricante, importatore o negoziante di materiale greggio, omette d'annunciare il cambiamento di ragione sociale, domicilio personale, sede sociale o attività commerciale; chiunque contravviene altrimenti a una prescrizione della presente legge sull'imposizione di tabacchi manufatti o di un'ordinanza d'esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o elude una decisione notificatagli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo,

è punito con una multa fino a 5000 franchi.

² È punibile anche chiunque agisce per negligenza.

Art. 40⁹³

6^{bis}. Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA⁹⁴ esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 41⁹⁵**Art. 42⁹⁶**

7. Concorso di reati

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta o una frode fiscale e un'infrazione doganale, la pena applicabile è quella prevista per l'infrazione più grave; essa può essere aumentata adeguatamente.

Art. 43⁹⁷

II. Diritto applicabile

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presente legge e alla DPA⁹⁸.

² L'autorità incaricata del procedimento e del giudizio è l'Amministrazione delle dogane.

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁹⁴ RS **313.0**

⁹⁵ Abrogato dal n. 9 dell'all. al DPA (RU **1974** 1857; FF **1971** I 727).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

⁹⁸ RS **313.0**

Art. 43^{a99}

II^{bis}. Prescrizione dell'azione penale

La prescrizione dell'azione penale conformemente all'articolo 11 capoverso 2 DPA¹⁰⁰ si applica a tutte le infrazioni fiscali.

Art. 44

III. Provvedimenti

¹ In casi gravi di sottrazione o messa in pericolo dell'imposta o di frode fiscale, commesse in un'azienda, la Direzione generale delle dogane può ordinare la cancellazione dell'azienda, per una durata massima di cinque anni, dal registro dei fabbricanti, importatori o negozianti di materiale greggio oppure rifiutare l'iscrizione.

² In casi gravi d'ottenimento illecito di contributi o di elusione di restituzione, la Direzione generale delle dogane può privare l'autore e l'azienda da lui rappresentata dei contributi per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 44^{bis} 101

IV. Provento delle multe

Il provento delle multe è devoluto alla cassa federale.

Sezione 10: Disposizioni finali¹⁰²**Art. 45¹⁰³**

I. Tariffa dei dazi sui tabacchi

La tariffa dei dazi sui tabacchi è prevista al capitolo 24 della tariffa generale allegata alla legge del 9 ottobre 1986¹⁰⁴ sulla tariffa delle dogane.

⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

¹⁰⁰ RS **313.0**

¹⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU **1996** 585; FF **1995** I 65).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).

¹⁰⁴ RS **632.10**; giusta l'art. 5 cpv. 1 della L sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giu. 2004 (RS **170.512**), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo di queste modifiche può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Inoltre le modifiche sono riprese nella tariffa generale pubblicata su Internet all'indirizzo www.dogana.admin.ch.

Art. 46

II. Abrogazione
del diritto
anteriore

A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a. il capo quarto della seconda parte e l'allegato «Tariffa dei dazi sui tabacchi» della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰⁵ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. il numero IV lettera *b* della legge federale del 19 dicembre 1963¹⁰⁶ che modifica quella su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 47¹⁰⁷

III ...

Art. 48

IV. Entrata
in vigore
ed esecuzione

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1970¹⁰⁸

¹⁰⁵ RS **831.10**

¹⁰⁶ RU **1964** 277

¹⁰⁷ Abrogato dal n. 8 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1411; FF **2004** 485).

¹⁰⁸ DCF del 7 ago. 1969.

*Allegato I*¹⁰⁹
(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per le sigarette

L'imposta ammonta a 11,494 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 20,244 centesimi il pezzo.

Osservazioni

1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera a di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2. L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 della LF del 19 dic. 2008 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423). Aggiornato dall'art. 1 dell'O del 24 set. 2010 che modifica la tariffa d'imposta per le sigarette, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 4279)

*Allegato II*¹¹⁰
(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per i sigari e i cigarillos

L'imposta ammonta a 0,36 centesimi il pezzo e all'1 per cento del prezzo al minuto.

Osservazioni

1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera b di aumentare del 300 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2. L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

*Allegato III*¹¹¹
(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato fine

L'imposta ammonta a 30 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 50 franchi il chilogrammo.

Osservazioni

1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera c di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per chilogrammo e all'imposta minima per chilogrammo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2. L'aliquota d'imposta globale per chilogrammo risultante dall'elemento specifico relativo al peso in chilogrammi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

*Allegato IV*¹¹²
(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d'imposta per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro) e per il tabacco da masticare e da fiuto

L'imposta ammonta a:

- per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro):
10 per cento del prezzo al minuto;
- per il tabacco da masticare e da fiuto:
5 per cento del prezzo al minuto.

¹¹² Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

*Allegato V*¹¹³

¹¹³ Abrogato dal n. II cpv. 2 della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5561; FF **2008** 423).